CAMERA DEI DEPUTATI N. 3187

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEL

CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE

Disposizioni in materia di attività libero-professionale del personale delle professioni sanitarie

Presentata il 13 novembre 2026

ONOREVOLI DEPUTATI ! – La presente proposta di legge al Parlamento ha la finalità di superare definitivamente il vincolo di esclusività previsto per il personale appartenente al comparto sanità dipendente dal Servizio sanitario nazionale, prevedendo la possibilità di esercitare attività libero-professionale al di fuori dell'orario di servizio, nel rispetto delle attività istituzionali.

L'articolo 1 introduce il nuovo articolo 6-*bis* della legge 10 agosto 2000, n. 251, recante disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica.

Si tratta di una disposizione dedicata all'attività libero-professionale nella quale si stabilisce che, al fine di conseguire una più efficace organizzazione dei servizi sanitari, il personale dipendente del Servizio sanitario nazionale che esercita le professioni sanitarie possa svolgere attività libero-professionale al di fuori dell'orario di servizio.

Tale attività può essere svolta presso il domicilio dell'assistito o nell'ambito di strutture sanitarie, sociosanitarie o assistenziali autorizzate, anche in forma intramuraria presso gli enti di appartenenza e in altre strutture pubbliche o private. Si prevede, altresì, che essa possa essere svolta dal personale in forma singola o associata secondo la normativa vigente in materia e i contratti collettivi nazionali di lavoro, nel rispetto delle esigenze organizzative dell'ente di appartenenza, garantendo il rispetto della normativa in materia di riposi e l'assenza di conflitti di interesse e senza arrecare pregiudizio allo svolgimento dell'attività istituzionale.

L'articolo aggiuntivo 6-*bis* prevede, inoltre, che non trovino applicazione per il

personale sanitario con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato presso le aziende sanitarie locali, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e gli altri enti del Servizio sanitario nazionale le incompatibilità previste dalla normativa vigente.

L'articolo 2 reca le disposizioni di attuazione. Al comma 1, si prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni professionali e sindacali, provvedano a disciplinare l'organizzazione e le modalità di svolgimento dell'attività libero-professionale esercitata ai sensi della nuova disciplina introdotta dalla presente proposta di legge. Al comma 2, si dispone che le aziende sanitarie adeguino i propri atti regolamentari, assicurando che lo svolgimento dell'attività libero-professionale non si ponga in contrasto con le finalità istituzionali dell'azienda e si integri con l'assolvimento dei compiti di istituto, assicurando la piena funzionalità dei servizi.

L'articolo 3 reca la clausola di neutralità finanziaria, poiché dalla presente proposta di legge non derivano oneri a carico del bilancio dello Stato, in quanto essa non modifica il rapporto di lavoro in essere tra i professionisti sanitari e le aziende sanitarie, non introduce nuovi istituti contrattuali e non prevede ulteriori stanziamenti economici.

Per quanto riguarda gli aspetti tecnico-finanziari, si rinvia alla seguente relazione tecnica.

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 17, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

La presente proposta di legge al Parlamento introduce disposizioni finalizzate a consentire agli esercenti le professioni sanitarie del comparto sanità di svolgere attività libero-professionale al di fuori dell'orario di servizio, secondo modalità regolamentate e compatibili con il corretto funzionamento delle strutture del Servizio sanitario nazionale.

L'intervento normativo non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto non modifica il rapporto di lavoro in essere tra i professionisti sanitari e le aziende sanitarie, non introduce nuovi istituti contrattuali e non prevede ulteriori stanziamenti economici.

Le attività libero-professionali saranno svolte esclusivamente al di fuori dell'orario ordinario di servizio e non dovranno interferire con il pieno assolvimento delle funzioni istituzionali attribuite al personale sanitario.

Gli eventuali compensi derivanti dall'esercizio dell'attività libero-professionale saranno regolati nell'ambito del rapporto tra il professionista e il destinatario della prestazione o secondo le modalità previste dagli specifici regolamenti organizzativi, senza determinare incrementi della spesa pubblica.

Le regioni e le aziende sanitarie disciplineranno gli aspetti organizzativi attraverso gli strumenti regolamentari già disponibili, garantendo il rispetto dei princìpi di compatibilità, trasparenza e assenza di conflitti di interesse.

Questa proposta di legge al Parlamento rappresenta, pertanto, un intervento di carattere organizzativo e ordinamentale volto a valorizzare le competenze professionali disponibili, incrementare l'attrattività delle professioni sanitarie e migliorare la capacità complessiva del sistema di rispondere ai bisogni assistenziali della popolazione, nel rispetto del principio di neutralità finanziaria.

PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA REGIONALE

—

Art. 1.

*(Introduzione dell'articolo 6-*bis *della legge 10 agosto 2000, n. 251, in materia di attività libero-professionale del personale delle professioni sanitarie)*

1. Dopo l'articolo 6 della legge 10 agosto 2000, n. 251, è inserito il seguente:

« Art. 6-*bis*. – *(Attività libero-professionale) – 1*. Al fine di conseguire una più efficace organizzazione dei servizi sanitari, il personale delle professioni sanitarie, operante presso aziende sanitarie locali, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e altri enti del Servizio sanitario nazionale, può esercitare attività libero-professionale al di fuori dell'orario di servizio.

2. L'attività di cui al comma 1 può essere svolta, nel rispetto della normativa vigente:

a) presso il domicilio dell'assistito o nell'ambito di strutture sanitarie, sociosanitarie o assistenziali autorizzate;

b) in forma intramuraria presso gli enti di appartenenza;

c) in altre strutture pubbliche o private.

3. L'attività di cui al comma 1 è svolta dal personale delle professioni sanitarie di cui al medesimo comma 1 in forma singola o associata secondo la normativa vigente e i contratti collettivi nazionali di lavoro, nel rispetto delle esigenze organizzative dell'azienda, dell'istituto o dell'ente di appartenenza, garantendo il rispetto della normativa in materia di riposi e l'assenza di conflitti di interesse, senza arrecare pregiudizio allo svolgimento dell'attività istituzionale dell'ente di appartenenza.

4. Le incompatibilità di cui all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non si appli-

cano al personale delle professioni sanitarie di cui alla presente legge con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato presso le aziende sanitarie locali, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e gli altri enti del Servizio sanitario nazionale ».

Art. 2.

(Disposizioni finali)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni professionali e sindacali, disciplinano l'organizzazione e le modalità di svolgimento dell'attività libero-professionale esercitata ai sensi dell'articolo 6-*bis* della legge 10 agosto 2000, n. 251, introdotto dall'articolo 1 della presente legge.

2. Le aziende sanitarie locali, entro sessanta giorni dalla data di adozione della disciplina di cui al comma 1, adeguano i propri atti regolamentari, assicurando che lo svolgimento dell'attività libero-professionale non si ponga in contrasto con le finalità istituzionali dell'azienda e si integri con l'assolvimento dei compiti di istituto, assicurando la piena funzionalità dei servizi.

Art. 3.

(Clausola di neutralità finanziaria)

1. Dall'attuazione delle disposizioni della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



19PDL0224210